

TRIBUNALE DI ROMA

I sezione lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9 gennaio 2019 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 2737/18

TRA

A. + 122

OMISSIS



rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Amoruso ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Circ.ne Nomentana 138

ricorrenti

E
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI
DEI GIORNALI QUOTIDIANI "FIORENZO CASELLA", in persona del suo



legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Anecchino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Cassiodoro 1/a

resistente

NONCHE'

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Ceccarelli ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Guglielmo Pepe 37 (Studio Amorelli Ciano)

resistente

NONCHE'

COMMISSIONE VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12

resistente

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" (d'ora in poi Fondo Casella), la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) chiedendo, previo accertamento della fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, d.l. 76/2013 convertito in l. n. 96/2013, con conseguente annullamento delle decurtazioni alle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Casella, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del loro diritto al riconoscimento delle prestazioni previdenziali originariamente pattuite con pronuncia di condanna alla restituzione di quanto illegittimamente non erogato a tale titolo e al risarcimento del danno per il mancato godimento dei suddetti emolumenti.



In via subordinata chiedevano la condanna della FIEG, a titolo di responsabilità per *mala gestio* e per palese conflitto di interessi, al risarcimento del danno da quantificarsi in tutti i contributi di solidarietà già trattenuti e non corrisposti agli attori o in quel diverso importo ritenuto idoneo in via equitativa o, in ulteriore subordine, la condanna del convenuto COVIP al risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa, a titolo di responsabilità per mancata vigilanza.

Gli attori, iscritti al Fondo Casella, istituito al fine di erogare una pensione integrativa a dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di informazione per la stampa, lamentavano, in particolare, l'illegittimità del "contributo di solidarietà" istituito a decorrere dal 1/1/2014 con accordo sindacale del 19/7/2013, in via temporanea, in ragione della crisi del settore, inizialmente in misura pari al 25% esclusivamente sulla quota di pensione a ripartizione e successivamente aumentata al 50% a decorrere dal 1/1/2015.

Sollevavano questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 38, comma 2, e 3, comma 2, Cost., dell'art. 10, comma 2, d.l. 76/2013 (convertito con l. n. 96/2013), che aveva aggiunto all'art. 7 bis del d.lgs. 252/2005 il comma 2 bis in base al quale era stata adottata la misura contestata (norma che consentiva alle fonti istitutive dei Fondi pensione che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati, di rideterminare la disciplina delle prestazioni erogate sia con riferimento alle rendite in corso di pagamento, sia con riferimento a quelle future).

Lamentavano l'imputabilità alla *mala gestio* del Fondo Casella della situazione di crisi che aveva portato alla istituzione del contestato contributo di solidarietà (responsabilità che attribuivano in particolare alla FIEG relativamente alla quale ipotizzavano, in ragione della sua rappresentanza delle imprese editrici e delle agenzie di stampa di livello nazionale, una posizione di palese conflitto di interessi rispetto alla gestione del Fondo) affermando altresì la responsabilità per omesso controllo del convenuto COVIP (con conseguente insorgere della



responsabilità civile per dolo o colpa grave prevista per le Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 24, comma 6 bis, del d. lgs. 262/2005).

Il Fondo Casella, la FIEG ed il COVIP si costituivano in giudizio affermando l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Il Fondo Casella eccepiva, in via preliminare, l'erronea applicazione del rito civile ordinario per essere invece applicabile, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., in ragione del complessivo contenuto delle domande avanzate dagli attori, il rito lavoro nonché la nullità dell'atto di citazione in quanto generico ed indeterminato (evidenziando a tale proposito come le domande proposte in via preliminare ed in via principale puntassero ad una duplice, se non triplice, corresponsione delle stesse somme).

Il Tribunale ritenuta la riconducibilità della controversia all'ambito di applicazione dell'art. 442 comma 1 c.p.c., in quanto attinente ad un rapporto previdenziale obbligatorio, disponeva la trasmissione del procedimento al Presidente di Sezione con conseguente successiva assegnazione della presente controversia alla sezione lavoro di questo Tribunale.

Questo Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini per l'integrazione degli atti introduttivi.

Le parti depositavano memorie integrative insistendo nelle richieste ed eccezioni già formulate.

All'odierna udienza, ritenuta la superfluità dello svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.

Alla stregua di quanto stabilito da numerosi precedenti di questo Tribunale (sent. n. 7043/17, dott. Selmi; sent. n. 5287/16, dott.ssa Magaldi; sent. n. 9640/16, dott. Gandini; sent. n. 1792/17, dott. Coco), cui questo Giudice si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si rileva come gli attori, tutti pacificamente iscritti al Fondo Casella (fondo pensione, iscritto all'apposito Albo tenuto dalla COVIP e rivolto ai dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di informazione per la stampa ai quali eroga i trattamenti di



previdenza complementare previsti dapprima del d.lgs. n. 124/1993 e successivamente dal d.lgs. n. 252/2005) fondino le loro rivendicazioni sulla illiceità del contributo di solidarietà istituito, rispettivamente con accordo sindacale del 19/7/2013 e del 18/12/2014, inizialmente nella misura del 25% (a decorrere dal 1/1/2014) e poi del 50% (a decorrere dal 1/1/2015) della quota “a ripartizione” della pensione integrativa in godimento agli attori.

In particolare, così come si desume dalla documentazione depositata agli atti di causa (comunicazioni in data 20/12/2013 e 30/1/2015 e copie dei menzionati accordi sindacali prodotti in atti), e come del resto risulta pacifico in causa, le parti istitutive del Fondo (e cioè le associazioni sindacali datoriali, tra cui FIEG e Associazione Italiana Stampatori Giornali e quelle dei lavoratori), con accordo sindacale in data 19/7/2013, avevano deliberato di applicare dal 1/1/2014 e sino al 31/12/2019 sulle prestazioni erogate dal Fondo (pensioni dirette, indirette, reversibili, assegni di invalidità temporanea), un contributo temporaneo di solidarietà del 25% sulla quota di pensione a ripartizione maturata entro il 31/12/1994 (e cioè di quella liquidata con il sistema di calcolo retributivo, cosiddetta quota “a solidarietà”, con esclusione delle quote a capitalizzazione. Il suddetto contributo veniva introdotto tramite l'introduzione, nel regolamento del Fondo, dell'art. 22 bis).

Risulta infatti pacifico che il Fondo Casella fosse inizialmente caratterizzato, sino al 1/1/1995, da un sistema tecnico-assicurativo “a ripartizione” nel cui ambito i flussi contributivi dei lavoratori attivi erano destinati a finanziare il pagamento delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione, senza accumulo di patrimonio in capo al singolo assicurato.

Trattasi quindi di gestione il cui equilibrio finanziario risulta necessariamente condizionato dal rapporto tra lavoratori attivi ed in quiescenza ed è quindi suscettibile di essere compromesso da una riduzione dei primi e da un aumento dei secondi.

Solo a partire dal 1/1/1995 è stato adottato dal Fondo un sistema cd. a “capitalizzazione individuale” in cui i contributi del singolo lavoratore,



accantonati ed investiti, venivano utilizzati per finanziare la sua futura rendita pensionistica.

Il contributo contestato risulta essere stato adottato al fine di scongiurare, secondo gli scenari previsti negli studi attuariali, l'insolvenza del Fondo, prevedibile all'anno 2018 in ragione del disequilibrio tecnico-attuariale della gestione a ripartizione del Fondo determinato dall'impatto negativo dei livelli occupazionali del settore poligrafico.

L'importo del suddetto contributo di solidarietà, con accordo sindacale in data 18/12/2014 stipulato tra le stesse associazioni sindacali, veniva successivamente elevato al 50% a decorrere dal 1/2/2015 (ferma restando la scadenza finale originariamente stabilita al 31/12/2019) rilevando, in particolare che "alla data odierna le valutazioni attuariali dimostrano che la riduzione della base contributiva di settore impone dover ulteriormente intervenire senza indugio sulle prestazioni erogate".

Ciò con particolare riferimento alla "crisi generale del paese ed in particolare del settore "Giornali Quotidiani" che, nel trascorso 2014, ha subito un calo degli addetti e del monte retributivo-imponibile notevolmente superiore alle previsioni, tanto da rendere, in proiezione futura, insufficiente il precedente intervento che sarebbe risultato adeguato in condizioni di invarianza dei parametri "iscritti-retribuzioni" (cfr. comunicazione del 30/1/2015).

Trattasi di misure adottate ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2 bis, del d.lgs. n. 252/2005 (materia Disciplina delle forme pensionistiche complementari) così come introdotto dall'art. 10, comma 2, del d.l. n. 76/2013 conv. dalla l. n. 99/2013 alla cui stregua: "Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta



ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni”.

Gli attori deducono in via principale l’illegittimità costituzionale della norma testè menzionata deducendo, in subordine, l’addebitabilità dell’istituzione del suddetto contributo ad una mala gestio del Fondo e della FIEG (nei cui confronti ipotizzano una posizione di conflitto di interessi) e/o all’omesso controllo del COVIP.

Chiedono, in via alternativa, e progressivamente subordinata, il ripristino nella misura preesistente delle prestazioni previdenziali in loro possesso e la restituzione delle trattenute già effettuate avanzando inoltre nei confronti dei soggetti convenuti domanda di risarcimento del danno, da quantificarsi in misura corrispondente alle prestazioni previdenziali originariamente pattuite, alle trattenute già operate o comunque da determinarsi in via equitativa.

Ciò premesso si osserva innanzitutto, preliminarmente, che il presente ricorso risulta interamente assoggettabile al rito lavoro ex artt. 442 e ss. c.p.c.

Risulta in particolare riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 442 c.p.c. la domanda avanzata in via principale dagli attori in quanto finalizzata a far valere (in particolare attraverso l’accertamento della illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2 bis. del d. lgs. 252/200) il loro preteso diritto a percepire in maggiore misura prestazioni di natura previdenziale quali quelle erogate dal Fondo Casella mentre la trattazione delle ulteriori istanze di risarcimento del danno, chiaramente condizionate al mancato accoglimento della domanda principale (nel caso di ritenuta legittimità costituzionale della normativa che aveva consentito l’adozione della misura adottata come ragione di danno), rimane comunque attratta nel rito lavoro, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., in ragione della loro connessione con la domanda, avanzata in via principale, di condanna al pagamento della prestazione previdenziale oggetto di controversia (il cui esame si pone in rapporto di pregiudizialità con quello delle domande subordinate di risarcimento del danno).



Non può inoltre trovare accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio sollevata dal convenuto Fondo Casella, essendo sufficientemente specificate, a tale fine, tanto la causa petendi (chiaramente individuata nella illegittimità, sotto i profili menzionati, del contributo di solidarietà oggetto di controversia) che le domande proposte (aventi ad oggetto la pretesa degli attori a percepire in misura integrale tale prestazione senza la decurtazione costituita dal suddetto contributo di solidarietà, o, in via alternativa, le connesse pretese risarcitorie) a nulla rilevando, a tale fine, l'eventuale incompatibilità di parte delle stesse (in particolare nella parte in cui hanno ad oggetto le stesse somme richieste sotto forme diverse tanto a titolo di restituzione che di risarcimento), profilo quest'ultimo rilevante eventualmente ai fini della valutazione della loro accoglibilità in tutto o in parte (nell'ipotesi in cui il loro integrale accoglimento sia suscettibile di determinare una illegittima locupletazione in capo agli attori).

Risultano applicabili al presente giudizio, per analogia di fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua è comunque consentita la proposizione, in forma alternativa o subordinata, di due diverse richieste tra loro incompatibili senza che con ciò l'attore venga meno all'onere della determinazione dell'oggetto della domanda e al dovere di chiarezza nelle proprie allegazioni e senza che possa ravvisarsi il vizio di ultrapetizione nel caso di accoglimento di una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di loro rientri nel "petitum" (in tal senso Cass. n. 16876 del 19/07/2010, Cass. n. 4921 del 11/08/1980 e Cass. n. 1835 del 18/04/1978).

Ciò premesso le domande avanzate dagli attori, pur ammissibili, non possono ritenersi fondate alla stregua delle considerazioni che seguono.

Risulta innanzitutto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis, comma 2 bis, del d.lgs. n. 252/2005 (così come introdotto dall'art. 10, comma 2, del d.l. n. 76/2013 conv. dalla l. n. 99/2013) con riferimento agli artt. 38, comma 2, e 3, comma 2, Cost.



La norma contestata si inserisce nell'ambito della regolamentazione, dettata dal d.lgs. n. 252/2005, delle forme pensionistiche complementari, istituto previdenziale finalizzato ad "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale"(art. 1, comma 1) e la cui adesione, così come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, è "libera e volontaria".

La stessa risulta inoltre in rapporto di stretta consequenzialità con quanto previsto dal primo comma dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 252/2005 ove prevede, in particolare che " I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti...".

Trattasi pertanto di disposizione che autorizza i fondi pensione ad adottare tutte le misure necessarie (ivi compresa la rideterminazione della disciplina delle prestazioni sia in corso di pagamento sia future) ad assicurare la disponibilità di mezzi patrimoniali adeguati a garantire l'erogazione delle prestazioni, attribuendo tale potere alle parti istitutive del fondo costituite dalle associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori.

Ciò premesso, al fine di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte attrice, assume un rilievo pienamente assorbente la considerazione che trattasi di misure imposte non nel settore della previdenza obbligatoria ma nell'ambito di quella complementare, finalizzata quest'ultima ad assicurare prestazioni previdenziali ulteriori ed integrative rispetto a quelle previste dalla previdenza obbligatoria e la cui adesione, per espresso disposto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 252/2005, è libera e volontaria (non trova idoneo riscontro, a fronte del chiaro disposto legislativo, quanto sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio in ordine alla obbligatorietà dell'adesione al Fondo Casella) e che in quanto tale esula dalla copertura costituzionale prevista dall'art. 38, comma 2, Cost. (si aderisce pienamente alle



condivisibili considerazioni effettuate sul punto da Trib. Roma n. 9640/2016 Giud. Gandini).

Ne consegue la manifesta infondatezza, in ragione delle particolari caratteristiche del tipo di previdenza in cui si inserisce la norma contestata, anche della prospettata violazione del principio di parità "sostanziale" di cui all'art. 3, comma 2, Cost. non potendo, peraltro, che ritenersi ragionevole ed adeguato ai particolari scopi di tale previdenza (a tutela degli stessi iscritti) attribuire alle parti sociali (le fonti istitutive) il potere di rimodulare l'entità e la stessa disciplina delle prestazioni (anche con riferimento a quelle già in corso di erogazione così come previsto dall'art. 7, comma 2 bis) al fine di garantire, nell'ipotesi di squilibri finanziari, la disponibilità di mezzi finanziari idonei ad assicurare la futura erogazione delle prestazioni e quindi, in definitiva, a tutela degli stessi iscritti, l'operatività stessa del fondo.

La misura contestata non può pertanto ritenersi illegittima in quanto fondata in una specifica disposizione normativa senza che possa ritenersi consentito, nella presente sede giurisdizionale, un sindacato nel merito di scelte che appaiono espressione di discrezionalità amministrativa (esercitata al fine di garantire l'operatività stessa del Fondo in quanto gravato da un grave squilibrio finanziario).

Non possono trovare accoglimento nemmeno le ulteriori richieste risarcitorie e restitutorie fondate su una responsabilità, rispettivamente, per mala gestio (Fondo Casella e FIEG) o per omesso controllo (COVIP) dei soggetti convenuti.

Devono preliminarmente ribadirsi, a tale proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua "Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della



decisione. Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata" (Cass. civ., sez. un., 01/02/2008, n. 2435).

Ciò premesso si osserva innanzitutto che la misura contestata risulta essere stata adottata in ragione del disequilibrio tecnico-attuariale della gestione a ripartizione del fondo, riconducibile allo sfavorevole rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, a sua volta derivante dal più generale contesto di crisi occupazionale (con conseguente riduzione dei soggetti occupati), notoriamente gravante, in particolare, sul settore dell'editoria.

Trattasi di contesto sociale la cui sussistenza oltre a non risultare specificamente contestata trova comunque riscontro nella documentazione prodotta in atti (cfr. in particolare, bilanci al 31.12.2012 e al 31.12.2014 e proiezioni attuariali prodotte come all.ti 7, 9 e 11 del fascicoli del Fondo).

Significativo, a tale proposito, quanto evidenziato dal Fondo nei suoi scritti difensivi in ordine a come a fronte di un rapporto pensionati/iscritti di poco inferiore, agli inizi degli anni '80, al 50% si sia passati nell'anno 2014 ad un rapporto pensionati/iscritti pari alla 378,43% (corrispondente ad una forza di lavoro attiva pari a 4.135 unità a fronte di 15.648 pensionati, cfr. in particolare prospetto riepilogativo contenuto nella relazione tecnico-statistica prodotta come parte dell'all. n. 11 del fascicolo del Fondo Casella).

Gli attori fondano le loro richieste risarcitorie (individuando come specifica ragione di danno le trattenute effettuate a loro carico a seguito dell'istituzione del contributo di solidarietà contestato) allegando, a fondamento della dedotta mala gestio (alla quale attribuiscono la situazione di squilibrio finanziario che aveva determinato l'applicazione della misura contestata), l'eccessività dei costi di gestione del personale (eccessività desunta sulla base di una comparazione rispetto ad altri fondi previdenziali, rapportando il costo



generale di gestione in proporzione ai singoli iscritti senza effettuare distinzioni tra lavoratori attivi e pensionati), la stipulazione di accordi transattivi in sede di licenziamento con concessione di un numero eccessivo pensionamenti anticipati e facendo altresì riferimento, quale ulteriore profilo di responsabilità, all'avvenuta alienazione di cespiti immobiliari senza però fare riferimento, nei propri scritti difensivi, a tale proposito, a specifici episodi di mala gestio (e alle circostanze con cui gli stessi sarebbero stati realizzati: in particolare al rapporto tra corrispettivo realizzato nella cessione dei singoli cespiti immobiliari e al loro valore di mercato all'epoca della loro alienazione) allegando l'avvenuta instaurazione, a seguito di presentazione di querela da parte di alcuni degli iscritti al fondo, di un procedimento penale.

Trattasi di allegazioni inevitabilmente generiche, inidonee in quanto tali a supportare una qualche responsabilità della gestione del Fondo in ordine alle ragioni di danno specificamente lamentate dagli attori (e cioè l'instaurarsi dello stato di squilibrio economico-finanziaria che aveva determinato la necessità di istituire il contributo di solidarietà contestato).

Inevitabilmente generica risulta, in particolare, la deduzione relativa alla eccessività dei costi di gestione rapportata ai singoli iscritti al Fondo, deduzioni che, in assenza di allegazioni relative a specifici episodi di cattiva o infedele gestione, non possono che di per sé reputarsi inidonee ad individuare specifiche responsabilità imputabili ai soggetti convenuti o comunque l'imputabilità dello squilibrio finanziario ad una cattiva gestione piuttosto che alla congiuntura economica e al conseguente verificarsi di uno sfavorevole rapporto tra lavoratori attivi e soggetti assicurati.

Inidonea infine a determinare responsabilità di gestione in capo ai soggetti convenuti anche la stipulazione di accordi transattivi in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro di personale dipendente appartenente al personale dell'editoria con conseguente prepensionamento.

Trattasi di pattuizioni stipulate tra soggetti terzi (in particolare le società editrici datori di lavoro, soggetti distinti e diversi, in particolare, dalla convenuta



FIEG) nel cui ambito i lavoratori si avvalgono di una facoltà (il prepensionamento previsto dall'art. 37, comma 1, della l. n. 416/1981) prevista e regolamentata dal legislatore che non possono certamente essere fatte valere come episodio di mala gestio da parte dei soggetti convenuti e che comunque non possono ritenersi sindacabili nella presente sede in quanto espressione di autonomia privata (irrilevante pertanto la prova per testi dedotta in proposito da parte attrice, avente peraltro ad oggetto circostanze non specificamente contestate).

Parimenti generico il riferimento a poco convenienti alienazioni immobiliari non potendosi reputare sufficiente, a tale scopo, in assenza di allegazioni in ordine a specifici episodi di cattiva gestione e alle circostanze con cui si sarebbero verificate, il mero riferimento alla alienazione, in particolare nell'anno 2004, del patrimonio immobiliare del Fondo (operazione quest'ultima, di per sé non suscettibile di ingenerare responsabilità, ove strumentale ad acquisire le risorse necessarie per pagare con regolarità le prestazioni previdenziali) o ai valori economici complessivi che avevano caratterizzato tale operazione.

In un tale contesto (e cioè in assenza di idonee e specifiche allegazioni in ordine alla dedotta responsabilità gestionale) non possono che ritenersi inammissibili in quanto generiche ed esplorative, con violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. (alla cui stregua, com'è noto, l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa), le richieste esibizione documentale avanzate da parte attrice (e per il cui accoglimento tale parte ha insistito anche in sede di note autorizzate) di esibizione della documentazione contabile e finanziaria del Fondo ("perlomeno degli ultimi 10 anni") e di acquisizione degli atti relativi ad un procedimento penale (instaurato a seguito della querela prodotta da alcuni assicurati del Fondo convenuto, estranei al presente giudizio) di cui, come già evidenziato, si sconoscono gli sviluppi.

Parimenti inammissibile, infine, la richiesta di espletamento di ctu contabile richiesta da parte attrice (al fine di "analizzare tutta la gestione finanziaria e contabile del Fondo Casella, con particolare riferimento alla svendita



del patrimonio immobiliare, alle operazioni finanziarie di acquisizione e vendita dei titoli azionari ed obbligazionari, alle attività di consulenza commissionate a terzi con le relative parcelle e fatturazioni nonché a tutte le ulteriori attività compiute dagli organi di amministrazioni del Fondo al fine di confermare che tali operazioni sono state eseguite non per il perseguimento degli interessi del Fondo Casella e dei suoi aderenti ma invece, come ritiene parte ricorrente, per interessi e vantaggi riconducibili a terzi soggetti” evidenziando altresì “le palesi responsabilità della Covip per l'assoluta mancanza di controllo e vigilanza relativamente a tali operazioni”) mezzo istruttorio al quale, ancora una volta, in assenza di idonee allegazioni in ordine a circostanze tali da determinare responsabilità gestionali dei convenuti, non può che attribuirsi un carattere inammissibilmente esplorativo.

Devono ribadirsi, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (in modo univoco anche se risalente nel tempo) alla cui stregua la consulenza tecnica di ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso tecnico ma esclusivamente un ausilio per il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti al processo o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze in materie extragiuridiche e, come tale, non può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare ad eventuali carenze probatorie (in ordine a tali principi, cfr. ad es., Cass. n. 4151 del 16/07/1979, n. 888 del 12/02/1982, n. 6193 del 28/11/1984 e n. 5645 del 17/10/1988).

Alla stregua delle considerazioni che precedono le domande di parte attrice dovranno essere rigettate assumendo le considerazioni in ordine alla insussistenza di allegazioni inidonee a fondare una responsabilità gestionale un rilievo pienamente assorbente anche rispetto agli ulteriori profili di responsabilità, in particolare per conflitto di interessi o omesso controllo, dedotti, rispettivamente, nei confronti di FIEG e COVIP.

La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della causa (scaglione da € 26.000 a €



52.000) e dell'aumento in ragione del numero delle parti ex art. 4, comma 2, dm 55/2014, segue la soccombenza.

La complessità della questione oggetto di controversia porta ad escludere la sussistenza dei presupposti per la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, rigetta le domande degli attori e li condanna, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite che liquida, per ciascuno dei convenuti, in complessivi € 16.269,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Roma 9 gennaio 2019.

Il giudice

Paola Giovene di Girasole

